

3.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE III CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Antonio	IANNOTTA	Presidente
" Ugo	DE ALOYSIO	Consigliere
" Roberto	PREDEN	Rel. "
" Francesco	BOFFA TARLATTA	"
" Michele	VARRONE	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CLIPPER MONDIAL VIAGGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPE  
UMBERTO 35, difeso dall'avvocato CARLO LOMBARDI, giusta delega in atti;

Ricorrente

contro

AEMME VIAGGI SOC, SCI CLUB AMICIZIA GUBBIO-

Intimati

avverso la sentenza n. 269/94 del Tribunale di TRENTO, emessa il 18/11/93 depositata il  
21/03/94; RG. 886/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/97  
dal Relatore Consigliere Dott. Roberto PREDEN;

udito l'Avvocato CARLO LOMBARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha  
concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 14.5.87, la S.r.l. Aemme Viaggi esponeva di aver prenotato, su incarico di  
Ernesto Poli, titolare della ditta Clipper Mondial Viaggi, un soggiorno per 40 persone, dal 10 al  
17.1.87, presso l'Hotel Caminetto di Canazei; deduceva di aver dovuto pagare a titolo di penale, a  
causa della tardiva comunicazione del ritiro di 15 persone, il costo dell'intero soggiorno per i  
rinunciatarci, pari a L. 3.220.000; conveniva davanti al pretore il Poli per sentirlo condannare al  
pagamento della suindicata somma, oltre interessi e rivalutazione.

Il convenuto resisteva e chiamava in causa lo Sci Club di Gubbio, per conto del quale aveva agito,  
onde essere garantito.

Il pretore rigettava la domanda sul! rilievo che non era stata fornita la prova del pagamento  
all'Hotel Caminetto della somma pretesa.

Pronunciando sull'appello della S.r.l. Aemme Viaggi, al quale aveva resistito il Poli, il Tribunale di  
Trento, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglieva la domanda. Considerava il tribunale:

- la S.r.l. Aemme Viaggi aveva provato l'avvenuto pagamento all'Hotel Caminetto della somma di  
L. 3.220.000;

- doveva egualmente ritenersi provato l'invio della disdetta, per 15 clienti, mediante fax, solo due  
giorni prima dell'inizio del previsto soggiorno;

- l'appellante poteva chiedere, quale mandataria, ai sensi dell'art. 1720, comma 2, c.c., a titolo di  
risarcimento, il rimborso della somma suindicata, non essendo ravvisabile negligenza nella  
condotta della mandataria, per aver pagato il costo del soggiorno dei 15 clienti rinunciatarci per  
l'intero periodo oggetto della prenotazione (dal 10 al 17.1.87), poiche' la pretesa dell'albergatore  
era giustificata dalla tardivita' della disdetta;

- non poteva essere accolta la domanda di manleva nei confronti dello Sci Club di Gubbio, in  
difetto di prova sull'imputabilita' al predetto del ritardo nella comunicazione della  
disdetta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico mezzo, la ricorrente addebita al tribunale di avere accolto la domanda risarcitoria proposta dalla S.r.l. Aemme Viaggi, sulla base di rilievi errati in diritto e non adeguatamente motivati.

Afferma in particolare:

a) il tribunale, affermando che, secondo la comune esperienza, una disdetta comunicata con due soli giorni di anticipo non viene accettata, non ha considerato che il contratto di albergo si perfeziona soltanto nel momento in cui il cliente, presentatosi nei locali in cui l'operazione è gestita, ottiene le chiavi della camera, e che pertanto, avendone nella specie la disdetta, per la quale non sono previsti termini, impedito il perfezionamento, la pretesa dell'albergatore di conseguire il prezzo per il mancato soggiorno era infondata, ed ingiustificato risultava quindi il pagamento effettuato dalla S.r.l. Aemme Viaggi;

b) ma anche se il contratto si fosse concluso, il tribunale ha egualmente errato nel ritenere che la S.r.l. Aemme Viaggi avesse diligentemente assolto il mandato, poiché non ha considerato, omettendo del tutto di motivare sul punto, che la predetta aveva posto la mandante di fronte al fatto compiuto, non informandola delle pretese dell'albergatore, ed eseguendo il pagamento per l'intero importo richiesto, laddove la normale diligenza imponeva di subordinarlo alla previa dimostrazione, da parte dell'albergatore, del mancato utilizzo delle camere, e comunque di limitarlo all'importo di una sola giornata di soggiorno, al netto dei servizi non usufruiti.

2. Le doglianze sono solo in parte fondate, e vanno quindi accolte per quanto di ragione.

2.1. Circa l'individuazione del momento in cui si conclude il contratto di albergo, oggetto della censura di cui alla lettera a), occorre infatti rilevare che l'esercente l'impresa alberghiera, per il solo fatto di gestirla in locali dotati di apposite insegne ed avvalendosi di varie forme di pubblicità, effettua una offerta pubblica (art. 1336 c.c.) rivolta ai potenziali utenti del servizio alberghiero, i cui estremi essenziali sono di norma enunciati nei messaggi pubblicitari e comunque risultano agevolmente determinabili sulla base delle tariffe vigenti in relazione alle varie categorie nelle quali le imprese alberghiere si articolano. Conseguisce che il contratto si conclude nel momento in cui l'accettazione del cliente, formulata in modo espresso o per comportamento concludente, è conosciuta dall'albergatore (art. 1326, comma 1, c.c.). Ed anche la c.d. prenotazione compiuta da cliente lontano per epoca futura integra manifestazione della volontà di accettazione da parte del predetto, anche se, non iniziando contestualmente ad essa lo svolgimento del rapporto, il contratto deve ritenersi sottoposto alla condizione dell'effettiva disponibilità della camera.

L'albergatore, in tale lasso di tempo, deve ispirare la sua condotta a quanto dispone l'art. 1358 c.c., e comportarsi quindi secondo buona fede per conservare integre le ragioni del cliente, provvedendo, se vi sono sufficienti margini di tempo, a dare conferma della prenotazione, ovvero a comunicare tempestivamente l'indisponibilità della camera (in tal senso si esprime l'art. 4, comma 3, del Règlement international de l'hotellerie, nel quale sono racchiuse le condizioni generali del contratto in esame).

Per effetto dell'intervenuto perfezionamento del contratto, la revoca della prenotazione da parte del cliente integra unilaterale sottrazione al vincolo contrattuale, e determina l'obbligazione di tenere indenne l'albergatore per la perdita subita, entro i limiti di cui si dirà più avanti.

Consegue che va disattesa la prima censura, in quanto postula il mancato perfezionamento del contratto di albergo in base alla sola prenotazione.

2.2. Fondata è invece la seconda doglianza. In effetti il tribunale ha del tutto omissivo di indicare le ragioni che lo hanno indotto a ritenere che il mandatario abbia tenuto una condotta conforme ai canoni della diligenza. A siffatta conclusione il tribunale sarebbe potuto pervenire solo dopo aver svolto una più adeguata indagine sulla condotta del mandatario, accertando se avesse informato la mandante delle richieste dell'albergatore, sollecitando istruzioni, e quali cautele avesse adottato al fine di poter constatare che effettivamente l'albergatore non aveva utilizzato le camere per l'intero periodo oggetto del soggiorno disdettato, onde evitare di risarcire danni insussistenti.

E del pari immotivata risulta la quantificazione del rimborso in misura corrispondente alle pretese dell'albergatore, atteso che, al riguardo, il tribunale non ha considerato che le pretese

dell'albergatore non potevano ritenersi giustificate, e quindi senz'altro soddisfatte, da parte di soggetto qualificato, in quanto operante nel settore, quale era il mandatario, se non previa detrazione dal prezzo del soggiorno dall'importo dei servizi non resi.

Non puo' per contro aderirsi all'assunto della ricorrente, che vorrebbe limitato l'indennizzo ad una sola giornata di soggiorno, poiche' nel caso in esame e' pacifico che la prenotazione era stata fatta per un maggior periodo, in relazione al quale doveva conseguentemente essere commisurato (sempreche' giustificato da effettive perdite) l'indennizzo.

3. Restano assorbite le ulteriori doglianze concernenti la domanda di garanzia.

4. In conclusione, la sentenza va cassata in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata, per nuovo esame sui punti suindicati, al Tribunale di Rovereto, che provvedera' anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Rovereto.

Cosi' deciso in Roma il 20.1.97.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 18 LUG. 1997

( CC 1326; 1336; 1358;)